

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"Banco Alimentare dell'Abruzzo ETS ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita conformemente al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "Banco Alimentare dell'Abruzzo Organizzazione di Volontariato" o, in forma abbreviata, "Banco Alimentare dell'Abruzzo ETS ODV", indicata appresso per brevità come "ODV".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore. L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione Organizzazione di Volontariato o l'acronimo ODV, come sopra specificato, e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dal momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Associazione utilizza la denominazione ed il logo "Banco Alimentare" per i fini indicati nel presente statuto ed in particolare per il raggiungimento dello scopo indicato all'articolo 2, in forza di specifiche autorizzazioni concesse dalla Fondazione Banco Alimentare ETS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pescara. L'indirizzo della sede legale come a suo tempo stabilito dall'organo competente è attualmente quello di Via Celestino V° n. 4. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale dell'Associazione può essere trasferita all'interno dello stesso Comune. Il trasferimento della sede legale non comporta in questo caso modifica statutaria, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. La durata dell'Associazione è illimitata.

La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 21.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, laica e senza scopo di lucro

L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e del suo Magistero, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del "condividere i bisogni per condividere il senso della vita."

L'Associazione è diretta ad aiutare persone in stato di disagio, svolgendo azioni erogabili in modo continuo, diretto e indiretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, operando prevalentemente in favore di terzi attraverso il supporto ad Enti assistenziali avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

L'Associazione esaurisce i propri scopi nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo e Molise.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui alla lettera "u", sostenendo e promuovendo le iniziative e l'attività della Fondazione Banco Alimentare ETS, in particolare provvede:

- alla cessione di prodotti prevalentemente alimentari di cui alla Legge 19

agosto 2016 n.166 e successive modificazioni;

- alla cessione di prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche nazionali ed europee;

- alla raccolta di prodotti prevalentemente alimentari presso i centri della Grande Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e della raccolta di prodotti prevalentemente alimentari donati in occasione altre di collette.

I prodotti recuperati, raccolti vengono ridistribuiti a titolo gratuito ad Enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano.

In via residuale quanto recuperato, raccolto potrà essere ridistribuito a titolo gratuito direttamente ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei volontari associati.

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;

Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;

Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

Quote associative e contributi degli aderenti;

Contributi pubblici e privati;

Donazioni e lasciti testamentari;

Rendite patrimoniali;

Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);

Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;

Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 5

Soci

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato.

Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, le ODV, e gli altri Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro, il numero di questi ultimi tuttavia non può essere superiore al cinquanta per cento delle ODV, che condividendo gli scopi e le finalità dell'organizzazione, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo i casi di cui al punto 5 dell'art. 6.

Nell'Associazione si distinguono:

Soci ordinari;

Soci sostenitori;

Soci volontari

unitamente definiti "Soci".

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, le ODV e gli altri enti del terzo settore o senza fini di lucro, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione.

Sono Soci ordinari le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri enti del terzo settore o senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

Sono soci volontari le persone fisiche i cui rapporti con l'Associazione, oltre a quanto stabilito dal successivo articolo 8, sono disciplinati da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'organo designato dalla Assemblea.

Il ricorso all'organo designato dalla Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

La qualità di Socio si perde:

per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 20 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Volontari

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

L'Associazione può avvalersi inoltre del contributo personale, spontaneo e gratuito anche di persone che non abbiano ancora completato la procedura di ammissione o che per altri motivi non possiedano la qualifica di "socio".

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale vengono iscritti in un apposito registro. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, in ogni caso con il rispetto dei limiti di cui all'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo e da ogni altro rapporto di lavoro retribuito è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 9

Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

L'Assemblea dei soci;
Il Consiglio direttivo, che ne è Organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 117/2017;
Il Presidente;
Il Vicepresidente;
L'Organo di Controllo, qualora istituito
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è affissa nella bacheca della sede sociale e contestualmente inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Può svolgersi, anche con riferimento ad alcuni dei soci, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11

Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i soci componenti del consiglio direttivo non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017; nei casi previsti dalla legge o quando l'ODV ritenga comunque opportuno redigerlo, approva il bilancio sociale;

elegge tra i soci, ovvero tra le persone indicate dalle OdV associate nel novero dei propri soci, i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

delibera sulla esclusione dei soci e sui ricorsi avverso i rigetti di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;

delibera sulle quote sociali e sugli eventuali contributi straordinari

delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.10.

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Negli altri casi è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, dei tre quarti (3/4) dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 consiglieri scelti fra gli “associati” persone fisiche ovvero indicate fra i propri componenti dalle ODV associate; gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario ha il compito di curare la verbalizzazione delle adunanze degli organi sociali e la tenuta dei libri sociali, il Tesoriere ha il compito di tenere e curare la cassa e la contabilità dell'associazione. Le due cariche di Segretario e di Tesoriere possono esse cumulate in un solo componente del Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va deliberata senza ritardo dall'Assemblea ordinaria appositamente convocata dal Presidente e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo in essere. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, verrà convocata senza ritardo l'assemblea per l'elezione del componente mancante.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare le attività che esso può svolgere sono:

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo ai sensi dell'art.13 documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - redigere il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - predisporre ed approvare il bilancio sociale nel caso sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero quando l'ODV ritenga comunque opportuno redigerlo;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - determina le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari da proporre all'assemblea per l'approvazione;
 - proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto;
 - costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal

Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione è affissa nella bacheca della sede sociale e contestualmente inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Può svolgersi, anche con riferimento ad alcuni dei consiglieri, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione, anche con sistemi di conferenza, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il parere espresso dal Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 14

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti su proposta del Presidente.

Assume le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 16

Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

I componenti dell'organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.. Se monocratico il componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Se collegiale almeno uno dei componenti deve avere tale qualità. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c..

Il Collegio resta in carica 3 (tre) anni/esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Ogni Organo di Controllo elegge nel suo seno il Presidente ed ha facoltà di redigere regolamenti interni per disciplinare la propria attività.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

I componenti dell' Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 17

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Dlgs 117/2017 e successive modifiche, la revisione legale dei conti dell'associazione viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo.

Art. 18

Il Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci

dell'ODV.

Art. 19

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 20

Sedi Locali

L'Associazione può costituire Sedi locali o Uffici nelle Province della Regione Abruzzo e Molise. Le sedi locali sono strutture operative finalizzate esclusivamente a garantire la capillarità dell'operato dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può individuare dei Direttori Generali Locali tra i soci che operano presso le sedi locali, attribuendo agli stessi la direzione generale della sede locale, che verrà esercitata nel rispetto delle indicazioni e delle attribuzioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono anche essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a., b. e d. sono tenuti dal Consiglio Direttivo e, per esso, dal Segretario. I libri di cui alla lettera c. sono tenuti dall'organo al quale si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone domanda scritta al Presidente.

Art. 22

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Il bilancio consuntivo è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dalla Relazione di Missione e da tutti gli elementi previsti dall'art. 13 c. 1, 2 e 3 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., nonché dalla Redazione del Bilancio sociale nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione o qualora la ODV ritenga ugualmente di dotarsene, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 23

Scioglimento

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C. oppure quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

La delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio è approvata dall'Assemblea, in sede straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Dlgs 117/2017, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale e sempre salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

HANNO FIRMATO:

- DIONISIO Antonio
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO